

ciascheduna un Ministro alla Corte Palatina per rappresentarle la ingiustizia di una tale condotta. L' Elettore rispose ai Ministri, ch' egli accordava ai suoi sudditi Riformati la sua protezione, ed era lungi dallo sturbar loro la libertà di coscienza; ma che la ottava Domanda, e Risposta del Catechismo di *Eidelberga*, che tacciava d' Idolatria e di Superstizione i Riti della sua Comunione, non poteva essere giudicata come un Simbolo, o principio di Religione: che quella era stata aggiunta al Catechismo nell' anno 1684. e che il motivo di rigettarla fondavasi nelle Costituzioni dell' Imperio che proibivano l' usare riflessioni, e provocazioni di tal natura: che a prendere la Chiesa dello Spirito Santo dai Riformati era stato astretto da una indispensabile necessità; perciocchè quei della sua Comunione non avevano luogo bastante a celebrare le Messe nel Coro, e che Sua Altezza Elettorale era in procinto di fabbricare ai Riformati un' altra Chiesa ancora più comoda: che in questi due punti egli non aveva fatto niente, che fosse contrario alle Costituzioni dell' Imperio, e al Trattato di Vestfalia, cui Sua Altezza Elettorale religiosamente osservava: ch' egli giustificherebbe dinanzi all' Imperadore e all' Imperio, ch' erano i soli Giudici in cose di tal natura: e che intorno alle altre doglianze dei suoi sudditi Riformati egli esaminerebbe, e rimedierebbe in maniera tale che non avrebbero più motivo giusto di lamentarsi.

A questo